

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
(Prov. di Cuneo)

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA

Art. 125 D.lgs. 12/04/2006, n. 163

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Approvato con atto deliberativo n. 6 /CC del 11.03.2013

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Responsabile unico del procedimento	3
Art. 3 – Limite economico di applicazione	3
Art. 4 – Modalità di esecuzione in economia	3
Art. 5 – Individuazione degli interventi	3
Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia	4
Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta e determina a contrattare	4
Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	5
Art. 9 – Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario	5
Art. 10 – Affidamenti per soglie di importi	6
Art. 11 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	6
Art. 12 – Criteri di aggiudicazione	6
Art. 13 – Forma dell'aggiudicazione	7
Art. 14 – Contratto	7
Art. 15 – Ordinazioni fino a € 10.000,00	7
Art. 16 – Direzione dei lavori	7
Art. 17 – Contabilità dei lavori in economia	8
Art. 18 – Certificato di regolare esecuzione	8
Art. 19 - Maggiori spese	8
Art. 20 - Lavori d'urgenza	9
Art. 21 - Provvedimenti in casi di somma urgenza	9
Art. 22 – Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici	9
Art. 23 – Tutela dei dati personali	9
Art. 24 – Norme abrogate	9
Art. 25 – Pubblicità del regolamento	9
Art. 26 – Rinvio dinamico	9
Art. 27 – Entrata in vigore	10

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'esecuzione dei lavori in economia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi trova applicazione l' apposito regolamento. In presenza di acquisizioni miste che comprendano lavori, forniture di beni e di servizi si applicherà il principio della prevalenza economica.

Art. 2 – Responsabile unico del procedimento

1. Per tutti i lavori in economia l'amministrazione nomina il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice contratti.
2. Tale figura di norma coincide con il responsabile del servizio, salvo appositi provvedimenti di designazione di altro tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Limite economico di applicazione

1. I lavori in economia sono ammessi per importi **non superiori a 200.000 euro**. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva **superiore a 50.000 euro**. Tali importi sono sempre da intendersi al netto di I.V.A. e di altri oneri accessori.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, nessun lavoro che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per i lavori in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) / P.R.O. (Piano risorse ed obiettivi), ovvero di volta in volta assegnati con apposite deliberazioni degli organi politici.

Art. 4 – Modalità di esecuzione in economia

1. I lavori in economia possono essere effettuati:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta gli interventi sono eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Nel cottimo fiduciario gli interventi avvengono mediante affidamento a soggetti esterni al Comune.

Art. 5 – Individuazione degli interventi

1. I lavori che possono essere eseguiti in economia da parte del comune, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55

(procedure aperte e ristrette), 121 e 122 (disciplina ordinaria dei contratti sotto soglia comunitaria);

- b) manutenzione di opere o di impianti di importo **non superiore a 100.000 euro**;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
 - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto dagli articoli 27, comma 2, e 41 del D.P.R. n. 380/2001.
 - h) lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto.
2. Agli effetti del presente regolamento, nell'ambito della manutenzione o riparazione, rientrano:
- a) gli interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione) di edifici, opere di urbanizzazione, strutture, opere ed impianti relativi al patrimonio comunale;
 - b) gli interventi di manutenzione, disalveo, regimazione, consolidamento, ecc. di corsi d'acqua percorrenti il territorio comunale;
 - c) le riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - d) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - e) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della incolumità pubblica;
 - f) lo sgombero della neve;
 - g) qualsiasi intervento riconducibile per analogia alle lettere precedenti limitatamente ai servizi relativi alle funzioni proprie del Comune stesso.

Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta e determina a contrattare

1. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
- a) Una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia.
 - b) Un preventivo di spesa, nel quale vanno indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione di lavori di cui alla relazione sopra citata;

- c) Gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove necessari, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale. Nei casi in cui gli interventi siano di importo **inferiore o pari a 40.000 euro** il responsabile del procedimento può disporre direttamente l'esecuzione procedendo, con propria determinazione, all'affidamento dei lavori ed alla assunzione dell'impegno di spesa.
3. L'indagine di mercato per i lavori di importo **superiore a 40.000 euro** deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare e di impegno di spesa da parte del responsabile del servizio.

Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 7 sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente, utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore.
4. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 9 – Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il Responsabile del Procedimento appronta:
 - a) Una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ove necessari per i lavori da eseguire, con riferimento a quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
3. Il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario disciplinata dal presente Regolamento è ammessa anche nel caso in cui i relativi atti tecnici vengano redatti da altre figure professionali interne all'Ente e/o da professionisti esterni all'Ente.
4. Gli atti tecnici indicati al secondo comma sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale;

Art. 10 – Affidamenti per soglie di importi

1. Per l'esecuzione mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo **inferiore a € 40.000,00**, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. Per l'esecuzione mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo **pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00**, IVA esclusa, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento può disporre l'indagine di mercato anche per soglie d'importo **inferiori a € 40.000,00**, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 11 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. La procedura del cottimo fiduciario per importi **fino a € 40.000,00** è esperita attraverso la valutazione di congruità di almeno 1 preventivo di spesa, da espletarsi senza particolari formalità.
2. L'indagine di mercato per i lavori di importo **pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00**, deve essere preceduta da apposita **determinazione a contrarre e di impegno di spesa** da parte del responsabile del servizio, e si concretizza nella formulazione di una lettera di richiesta di offerta a corpo o a misura o di offerta a ribasso sull'importo predeterminato, indirizzata ad un numero non inferiore a 5 operatori economici diversi.
3. La lettera di invito contiene, di norma, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dei lavori;
 - b) il metodo di gara (indagine di mercato);
 - c) l'elenco e le modalità di accesso agli atti in visione (progetto, capitolato, piano di sicurezza, ecc.);
 - d) l'importo a base d'asta e quello per gli oneri di sicurezza;
 - e) Il tipo di contratto (a misura o a corpo);
 - f) Le cauzioni richieste e le spese a carico del contraente;
 - g) Il termine di ultimazione lavori;
 - h) le penali;
 - i) le modalità di pagamento;
 - j) le modalità di presentazione dell'offerta;
 - k) le documentazioni, certificazioni, attestati e dichiarazioni da allegare all'offerta
 - l) il termine entro il quale presentare l'offerta
 - n) la data e l'orario di apertura delle offerte
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di interventi urgenti connessi ad eventi imprevedibili;
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

AFFIDAMENTO LAVORI E GESTIONE

Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

1. I lavori in economia sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso o della offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tali requisiti saranno autocertificati dall'affidatario ed il responsabile del procedimento unico potrà procedere ad effettuare gli opportuni riscontri, verifiche ed accertamenti.

Art. 13 – Forma dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione al miglior offerente avviene attraverso apposita determinazione del responsabile del servizio.

2. Per lavori in economia il cui importo di aggiudicazione è **inferiore ad €. 10.000,00** (IVA Esclusa), si prescinde dal provvedimento formale di aggiudicazione ed il predetto responsabile potrà procedere direttamente all'ordinazione con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 14 – Contratto

1. L'affidamento di lavori in economia il cui importo di aggiudicazione è **uguale o superiore ad €. 40.000,00** (IVA esclusa) avviene attraverso la sottoscrizione di un contratto, redatto anche nella forma di scrittura privata le cui spese sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Il contratto deve almeno indicare:
 - a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) Le condizioni di esecuzione;
 - d) Il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Le modalità di pagamento;
 - f) Le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore nel qual caso la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile unico del procedimento salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
3. Limitatamente ai contratti di importo **superiore a 40.000,00** euro verranno richieste al contraente le garanzie previste dall'art. 113 del codice dei contratti. Il Responsabile del Servizio, qualora lo ritenga necessario, può richiedere le garanzie di cui sopra anche per importi inferiori.
4. I diritti di segreteria, le marche da bollo e qualsiasi altra spesa inerente il contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 15 – Ordinazioni fino a € 10.000,00

1. L'ordinazione di lavori la cui spesa sia **inferiore o pari a €. 10.000,00** (IVA esclusa) è disposta attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario. Detti buoni devono indicare:
 - data e numero progressivo;
 - capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
 - ditta affidataria;
 - qualità, quantità e prezzo del materiale e della prestazione;
 - altre notizie o condizioni particolari richieste per legge.
2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura.

Art. 16 – Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori può essere assunta dal responsabile unico del procedimento o da tecnico appositamente incaricato.
2. Il direttore dei lavori dispone la consegna degli stessi all'impresa aggiudicataria e segnala al responsabile del procedimento unico le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 17 – Contabilità dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori viene effettuata:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
 3. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila gli stati di avanzamento ed il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo.
 4. Gli stati di avanzamento sono approvati e liquidati con determinazione del responsabile del servizio.

Art. 18 – Certificato di regolare esecuzione

1. La verifica della correttezza dei lavori in economia è accertata con l'emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, entro 60 giorni dall'avvenuto completamento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determina del responsabile del servizio.
3. Per lavori di importo **inferiore a € 40.000** il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dall'apposizione di visto di regolarità del responsabile del servizio direttamente sulle fatture emesse, prima della loro liquidazione.

Art. 19 - Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva che dovrà essere approvata dalla Giunta comunale al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 20 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 191, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Art. 21 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Nelle circostanze di somma urgenza di cui all'art. precedente, il responsabile del procedimento dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale da sottoporre alla Giunta, la immediata esecuzione dei lavori di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e comunque entro il limite di € 200.000,00.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori nei termini di cui al precedente articolo 20.
5. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, o di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il responsabile del procedimento provvederà poi alla regolarizzazione della procedura secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Art. 22 – Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici

1. Nel caso di lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici progettuali, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento con la procedura di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevidi o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 23 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 24 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corneliano d'Alba.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i responsabili dei servizi;
 - all'Organo di revisione.

Art. 26 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010, al Testo Unico Enti Locali e ai regolamenti comunali.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.